



Provincia di Vicenza

**ANALISI DELLE SOSTANZE UTILIZZATE E DELLE POSSIBILI  
ALTERNATIVE, AI SENSI DELL'ART. 271 COMMA 7 BIS  
DEL D.LGS. N.152/06 PARTE V**

Prot.Arrivo N. \_\_\_\_\_

Del \_\_\_\_\_

**Alla Provincia di Vicenza  
Servizio Ambiente  
Palazzo Godi Nievo  
Contrà Gazzolle, 1  
Vicenza**

**Spett.le Arpav  
Dipartimento Provinciale di Vicenza**

**Al Sindaco del Comune**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di gestore, così come  
definito all'art.268, lettera n) del D.Lgs 152/2006 e smi (persona fisica o giuridica che ha un potere  
decisionale circa l'esercizio, l'installazione o l'esercizio dell'impianto) degli impianti della ditta:  
\_\_\_\_\_ con sede legale in Comune  
di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) CAP \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
e sede dell'azienda in Comune di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) CAP \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_  
Telefono \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_  
Posta Elettronica Certificata (PEC): \_\_\_\_\_

**TRASMETTE LA PRESENTE RELAZIONE  
ai sensi dell'art.271 comma 7 bis del D.Lgs. 152/06**

Tipo di attività svolta: \_\_\_\_\_

Autorizzazione vigente: \_\_\_\_\_

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o  
uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del Dpr 445 del 28 dicembre 2000 dichiara che i dati riportati  
nella domanda e negli allegati sono veritieri.

\_\_\_\_\_  
Firma del tecnico relatore (1)

Luogo e data \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma del gestore

(1) da indicare sempre con nome e cognome, qualora la stesura non sia stata curata dall'azienda stessa, anche con un riferimento telefonico e di posta elettronica

Area Tecnica  
Servizio Ambiente  
Contrà Gazzolle 1 – 36100 Vicenza - tel. 0444908235

email: [ambienteterritorio@provincia.vicenza.it](mailto:ambienteterritorio@provincia.vicenza.it)  
sito: <http://www.provincia.vicenza.it>  
pec: [provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

## Elenco delle sostanze, relative fasi produttive e disponibilità di alternative.

Il riferimento è l'indicazione contenuta nell'etichettatura del prodotto "tal quale" e non la sostanza specifica ivi contenuta (cioè se una sostanza singolarmente è classificata come H350 ma il suo contenuto all'interno di un prodotto è così basso che complessivamente il prodotto non è classificato H350, non si applica la disposizione normativa in questione)

Nome commerciale	Impiego	Utilizzo annuo (kg o litri)	Sostanze classificate di cui all'art.271 comma 7 bis	Alternative disponibili	Considerazioni
					<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2a <input type="checkbox"/> 2b <input type="checkbox"/> 2c
					<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2a <input type="checkbox"/> 2b <input type="checkbox"/> 2c
					<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2a <input type="checkbox"/> 2b <input type="checkbox"/> 2c

*Nome commerciale:* dicitura riportata sulla scheda di sicurezza

*Impiego:* fase produttiva in cui è utilizzato

*Sostanze classificate di cui all'art.271 comma 7 bis:* denominazione e % contenuta nel prodotto

*Alternative disponibili:* sostanze già individuate come potenziali sostitute

*Considerazioni:* valutazione secondo le seguenti opzioni:

1: il preparato è sostituibile con le modalità di seguito illustrate

2: il preparato non è sostituibile per motivi

a – tecnici

b – economici

c – altro

che verranno in seguito dettagliati

**Considerazioni in merito ai rischi e all'esame della fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## ***Adempimenti relativi all'art. 271 comma 7 bis del D.Lgs. 152/06 e smi***

Le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata [leggesi Tabella A2 della Parte II dell'Allegato 1] devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.

**Ogni cinque anni**, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze previste dal presente comma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano all'autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione. In caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel presente comma a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del presente comma, allegando alla stessa domanda la relazione di cui al terzo periodo.

### ***Si richiama infine quanto disposto dall'art.3 del D.Lgs.102 del 30/07/2020 (che ha integrato il D.Lgs. 152/06)***

#### Art. 3

....

3. Ai fini dell'adeguamento alla prescrizione dell'articolo 271, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in cui le sostanze o le miscele previste da tale norma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, **presentano una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025** o entro una data precedente individuata dall'autorità competente alla luce della relazione di cui al comma 8. L'adeguamento, anche su richiesta dell'autorità competente, può essere altresì previsto nelle domande di rinnovo periodico dell'autorizzazione o relative a modifiche sostanziali presentate prima del 1° gennaio 2025. Il termine di adeguamento non può essere superiore a quattro anni dal rilascio dell'autorizzazione. La domanda autorizzativa può essere, altresì, presentata nell'ambito delle procedure previste dall'articolo 273-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006. In caso di mancata presentazione della domanda nei termini, si applica la sanzione dell'articolo 279, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

.....

7. In caso di gestori di stabilimenti o di installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto in cui le sostanze o le miscele previste dall'articolo 271, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, la relazione ivi prevista è inviata all'autorità competente **entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto**. In caso di omessa presentazione della relazione nei termini si applica la sanzione prevista dall'articolo 279, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.